

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV^a SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

COMUNICATO UFFICIALE N. 83/CGF

(2008/2009)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 19 dicembre 2008, ha adottato le seguenti decisioni:

1° Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Serio – Presidente; Avv. Cesare Persichelli, Avv. Laura Vasselli – Componenti; Dr. Raimondo Catania – Rappresentante dell’A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri - Segretario

- 1) **RICORSO A.C.D. NUOVA BOVISIO MASCIAGO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VEDANO/NUOVA BOVISIO MASCIAGO DEL 5.10.2008** (Delibera Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 18 del 13.11.2008)

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dall’A.C.D. Nuova Bovisio Masciago di Bovisio Masciago (Milano) al 17.12.2008 e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

- 2) **RICORSO S.S. FORMIA CALCIO RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA FORMIA/COLLEFERRO DEL 7.9.2008** (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 39 del 23.10.2008)

La C.G.F. visto l’art. 31 comma 6 C.G.S., ritenuto che il reclamo investe una questione di diritto particolarmente rilevante, rimette il ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. come sopra proposto dalla S.S. Formia Calcio di Formia (Latina) al Primo Presidente per le sue determinazioni.

- 3) **RICORSO POL. PRO REGGINA 97 AVVERSO LE SANZIONI:**

- **AMMENDA DI €500,00 ALLA RECLAMANTE;**
- **INIBIZIONE FINO AL 19.2.2009 ALLA SIG.RA CAPPELLACCIO ANTONIETTA, INFLITTE SEGUITO GARA PRO REGGINA 97/CENTRO ESTER DEL 16.11.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 42 del 19.11.2008)

La C.G.F. in accoglimento del reclamo come sopra proposto dalla Pol. Pro Reggina 97 di Gallico

Superiore (Reggio Calabria) annulla il provvedimento impugnato.
Dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale in relazione alle posizioni esaminate dal Primo Giudice.

2° Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. G. Paolo Cirillo, Avv. Laura Vasselli – Componenti; Dr. Raimondo Catania – Rappresentante dell’A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri - Segretario

4) RICORSO DELL’A.S.D. BASILEA CALCIO A 5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BASILEA CALCIO A 5/TEMPIO CALCIO A 5 ALGUER DEL 22.11.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 229 del 26.11.2008)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Basilea Calcio a 5 di Carbonia (Cagliari).

Dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata.

5) RICORSO DELL’A.C. BIANCOAZZURRO FASANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER 6 GARE EFFETTIVE CON OBBLIGO DI DISPUTARLE IN CAMPO NEUTRO E A PORTE CHIUSE E AMMENDA DI € 1.000 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA BIANCAZZURRO FASANO/BARLETTA CALCIO A CINQUE DEL 29.11.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 242 del 3.12.2008)

La C.G.F. rinvia, su istanza di parte, il ricorso come sopra proposto dall’A.C. Biancoazzurro Fasano di Fasano (Brindisi), al giorno 8.1.2009 ore 13:00.

6) RICORSO DELL’U.S. SARZANESE CALCIO FEMMINILE AVVERSO LE SANZIONI:

- **SQUALIFICA PER 5 GARE ALLA CALCIATRICE MANFREDI RITA;**
- **SQUALIFICA PER 4 GARE ALLA CALCIATRICE TARDELLI VERONICA;**
- **SQUALIFICA PER 3 GARE ALLA CALCIATRICE BERNARDI SERENA,**

INFLITTE SEGUITO GARA FEMMINILE VIRTUS ROMAGNA/SARZANESE FEMMIN. DEL 30.11.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 45 del 3.12.2008)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’U.S. Sarzanese Calcio Femminile di Sarzana (La Spezia) e dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata.

IL PRESIDENTE
Mario Serio

Publicato in Roma il 19 dicembre 2008

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete